COMUNE DI MORETTA

PROVINCIA DI CUNEO

Decreto n° 8-A Prot. n° 4534

NOMINA DI ASSESSORE

(non consigliere comunale)

(articolo 46, comma 2, e 47, commi 3 e 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

II Sindaco

Dato atto che in data 26 maggio 2019 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Visto l'articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Visto l'art. 1, comma 137, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale dispone che nelle giunte con popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere in misura pari al 40%;

PREMESSO che in merito alla parità di genere occorre rilevare quanto segue:

- Con il proposito di incrementare gli sforzi necessari a conseguire un tendenziale riequilibrio tra i sessi nelle Istituzioni politiche più a contatto coi cittadini ove la partecipazione femminile si è sempre attestata a livelli particolarmente bassi il Parlamento è negli ultimi tempi intervenuto a più riprese.
- Con la legge n. 215 del 2012, è stato introdotto, in forza della competenza statale fissata all'art. 122 Cost., un principio teso a modellare, secondo il criterio delle pari opportunità, le legislazioni elettorali regionali, nonché sono state stabilite nuove regole nell'ambito del procedimento di elezione dei Consigli comunali e si è inciso sulle modalità di costituzione delle Giunte dei medesimi Enti.
- L'art. 6 Tuel è stato oggetto di modifica nel 2012. La correzione legislativa è consistita nella sostituzione della parola "promuovere" (la presenza di entrambi i sessi in Giunta) con la parola "garantire".
- Il Tuel ragiona nei termini di "presenza di entrambi i sessi" in Giunta, non già di presenza paritaria o equilibrata e, interpretando la disposizione, la si è ritenuta correttamente applicata laddove il Collegio preveda la presenza di un solo assessore di sesso femminile;
- Il Parlamento è nuovamente intervenuto in materia, dato che nel corpo normativo che ha introdotto la disciplina necessaria alla messa in opera delle Città metropolitane, è presente una norma che stabilisce che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento,con arrotondamento aritmetico" (art. 1, comma 1371. n. 56 del 2014);

In riferimento a tale contesto normativo e, prima di esporre le motivazioni che illustrano le ragioni del mancato rispetto della c.d quota rosa nella composizione della Giunta Comunale, occorre soffermarsi sui dubbi, dettati dal buonsenso, che una parte della giurisprudenza ha espresso sia per la rilevanza di limiti oggettivi, sia per l'incertezza dell'ambito di applicazione della norma.

1. In merito ai <u>limiti oggettivi</u> si richiamano i dubbi espressi sulla fissazione per <u>via normativa</u> di "quote" in senso stretto, in questo specifico settore; predeterminare la "consistenza" (minima o massima) di ciascun sesso all'interno dei collegi politici può infatti significare immettere un elemento di rigidità, in un ambito nel quale sarebbe forse opportuno lasciare spazi anche a valutazioni tarate sulle specificità del contesto istituzionale e politico in cui concretamente si opera.

Al di là del mero dato "numerico", possono infatti assumere rilievo ai fini della soddisfazione del principio di pari opportunità tra i sessi, anche le scelte operate in merito alla "distribuzione per genere" degli assessorati (cfr. in questa direzione Tar Lazio, sent. n. 6673 del 2011, secondo cui "a fronte di una squilibrata rappresentanza dei generi sul piano numerico o quantitativo, potrà comunque ritenersi raggiunto l'equilibrio soltanto nel caso di conferimento, al genere scarsamente rappresentato, di ruoli o funzioni il cui rilievo sostanziale e funzionale sia tale, secondo logicità e ragionevolezza, da compensare il gap numerico").

Per quanto riguarda <u>l'ambito di applicazione</u>, si è evidenziato che la norma in esame, inoltre, appare dotata di una <u>natura coercitiva diversificata in relazione all'entità demografica del comune, risultando meno vincolante per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
 E' stato infatti osservato che questa conclusione è ricavabile dalla legge 215/2012.
</u>

Tale legge introduce all'art. 71 del Testo Unico Enti Locali il seguente comma 3 bis: "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati..."

In questo caso, però, il legislatore ha anche previsto l'ipotesi in cui le liste presentate non rispettino tale obbligo, sostituendo la lett. d) bis del primo comma dell'art. 30 del DPR 16 maggio 1960 n. 570 e prevedendo che la **commissione elettorale circondariale** "verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del TUEL. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima".

In altri termini per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti il legislatore, per il mancato rispetto della normativa sulle quote di genere, ha previsto una sanzione costituita dalla riduzione del numero dei candidati per ricondurlo alla proporzione fissata dalla legge, non può però giungere, a determinare l'effetto estremo della ricusazione della lista che sarebbe determinato dalla riduzione dei candidati a un numero inferiore a quello minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima. Ciò, in ipotesi, potrebbe comportare la legittima partecipazione alla competizione elettorale di liste che non rispettano le quote di genere.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, invece, la sanzione per il mancato rispetto della normativa sulle quote di genere può giungere anche a determinare l'effetto estremo della ricusazione della lista, derivante dalla riduzione del numero dei candidati per effetto delle cancellazioni che la commissione elettorale circondariale deve necessariamente effettuare per assicurare il rispetto della proporzione prevista dalla legge, al di sotto del numero prescritto per l'ammissione della lista medesima.

Sembra, con tale differenziazione, che il legislatore abbia percepito e tenuto conto del fatto che l'imposizione di quote si presta meglio in contesti dove il bacino di riferimento su cui applicare la quota sia più vasto. Infatti nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la legge non prevede alcuna misura sanzionatoria a carico delle liste che non assicurino la rappresentanza di genere.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte è possibile ritenere che ad un sistema sanzionatorio differenziato in relazione all'entità demografica del comune, corrisponde inevitabilmente una diversificata natura coercitiva della norma della Legge 56/2014 che impone le c.d. quote rose nella composizione della giunta, risultando di fatto meno vincolante per i comuni, come il Comune di Moretta, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tutto ciò premesso ed evidenziato

- Ricordata la Circolare del Ministero dell'Interno (Circolare del 24 aprile 2014 rivolta ai Prefetti della

Repubblica), che, dopo aver puntualizzato che il Sindaco deve essere computato nel calcolo della percentuale prescritta dalla legislazione ordinaria, aggiunge che questi è tenuto a svolgere una "attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi", e che "laddove non sia possibile occorre un'adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità".

- Evidenziato che la circolare si è posto l'obiettivo di chiarire il senso della legge, prevedendo **deroghe,** probabilmente nel timore che la legge n. 56 del 2014 potesse rivelarsi in alcune circostanze troppo "rigida".
- Richiamata la sentenza del Tar Lombardia n. 482 del 2014, con la quale, giudicando della presenza nell'organo di governo del Comune di Cassano Magnago (comune di 21.700 abitanti) di una sola donna, si è ritenuto non emergere "alcun elemento di prova da parte dei ricorrenti di un'ingiusta **pretermissione** di candidature femminili ai fini della nomina della Giunta comunale".
- Considerato, come sottolineato dallo stesso TAR, la dimensione della realtà locale cui ci si riferisce (il Comune di Moretta conta n. 4.067 abitanti);
- Puntualizzato che l'elemento di novità che scaturisce dal contesto normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, sta quindi nel far ricadere sul Sindaco l'onere della prova di non aver pretermesso candidature femminili ai fini della nomina.

Si procede, dunque, a illustrare le **motivazioni** dei provvedimenti di nomina della Giunta Comunale che vede la presenza di un assessore di sesso femminile, su cinque componenti, ritenendo in tal modo di avere comunque rispettato l'obbligo della parità di genere, pur in parziale difformità con il già richiamato art. 1, comma 137, Legge n. 56 del 2014 che prevede che <u>nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.</u>

Ricordata la sentenza del TAR Campania n. 1427/2011 con la quale il Giudice amministrativo ha affermato che anche una giunta tutta al maschile (o al femminile) può essere legittima, ma occorre una motivazione puntuale, esaustiva e concreta, che dia piena contezza di realizzare l'equilibrio tra generi.

Dato atto che in ordine alla scelta dei componenti della Giunta è stata effettuata la necessaria attività istruttoria sintetizzata nella presente motivazione.

Ritenuto dover esplicitare i seguenti elementi:

- 1) Indicazione dello svolgimento dell'attività postelettorale per la nomina ad amministratori comunali di persone di sesso femminile:
- 2) motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità sancito dall'art. 51 della Costituzione (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011 n. 3146 e TAR Campania, Napoli, Sez. I, 10 marzo 2011 n. 1427 TAR Sardegna, Sez. II, 2 agosto 2011 n. 864);

Puntualizzato che:

- All'indomani delle elezioni comunali n. 2 candidate consiglieri comunali non hanno raggiunto sufficienti preferenze e, pertanto, non sono state proclamate elette. Al fine di assicurare la loro presenza nella compagine di amministratori comunali, sono state presentate dimissioni da n. 2 consiglieri di genere maschile, dunque per volontà collegiale, rendendo possibile il loro ingresso nel Consiglio Comunale e permettendo l'attuazione concreta della parità di sesso. Tale decisione concretizza in atti lo spirito e gli intenti che sin dall'origine hanno animato il gruppo che si è presentato all'elettorato, ovvero il coinvolgimento dell'intera squadra nell'attività amministrativa;
- la consigliera comunale sig ra Bussi Emanuela, con provvedimento n. 5 del 12.06.2019 è stata nominata Assessore, assegnandole le deleghe BILANCIO – PUBBLICA ISTRUZIONE, il cui rilievo sostanziale e funzionale è tale, come detto dalla giurisprudenza, da compensare qualsivoglia gap numerico;
- l'assessore, sig.ra Bussi Emanuela, con provvedimento n. 6 del 12.06.2019 è stata, inoltre, nominata Vicesindaco, assumendo un ruolo di primaria importanza non solo nella Giunta Comunale, in quanto la convoca e la presiede in assenza del Sindaco, ma nella stessa organizzazione dell'Ente potendo esercitare anche le funzioni in qualità di ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 53 del citato D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale dispone che il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o sospensione dall'esercizio

della funzione.

E' di tutta evidenza la rilevanza assolutamente non trascurabile del doppio ruolo assegnato, sia in termini di visibilità esterna che di risorse e settori di competenza.

- la parità di genere all'interno di questo Ente viene ulteriormente assicurata dal conferimento di alcune "deleghe" ai consiglieri comunali di sesso femminile subentrati in conseguenza delle dimissioni di cui si è già fatto cenno;

Si deve ritenere che pur non essendo l'atto di nomina ad assessore inquadrabile tra gli atti politici:

- a) viene riconosciuto al Sindaco un ampio potere discrezionale, data la natura fiduciaria del rapporto che lega i nominati al nominante;
- b) un'applicazione meccanica del principio delle pari opportunità rischierebbe di andare a detrimento della libertà e della responsabilità politica della scelta dei membri dell'esecutivo da parte degli organi elettivi che è anch'essa un valore costituzionalmente garantito;
- c) da quanto riportato in narrativa del presente provvedimento la nomina della Giunta Comunale appare conforme all'equilibrio di genere sia sotto il profilo dell'istruttoria che della motivazione, ritenendo di aver "ragionevolmente" contemperato il rispetto del principio delle pari opportunità con le prerogative di cui gode il Sindaco quando nomina i componenti della propria Giunta.

Visto che ai sensi dell'articolo 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere che possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del consiglio;
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, assessori possono essere nominati anche cittadini al di fuori dei componenti del consiglio e che "la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale";

Visto l'art. 19 dello Statuto del Comune di Moretta che prevede la nomina di Assessori esterni;

Ritenuto di dover chiamare ad assumere la carica di "Assessore comunale" cittadino non facente parte del consiglio comunale;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

NOMINA

Il sig. Castagno Andrea, nato a Saluzzo , il 2 aprile 1989, residente a Moretta, via Carmagnola, n. 2, cittadino non facente parte del consiglio comunale, assessore comunale;

DELEGA

Al medesimo le seguenti funzioni: POLITICHE GIOVANILI - AMBIENTE E RIFIUTI

DISPONE

che della presente nomina sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come previsto dall'articolo 46, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.

DÀ ATTO

che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale così come richiesto dall'articolo 47, commi 3 e 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data / 7 giugno 2019



Il Sindaco Giovanni Gatti

Per accettazione:

Data 1.3 GIU. 2019



L'Assessore Andrea Castagno